

**D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7646**  
**Premio Rosa Camuna 2023**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. X/ 1605 del 4 aprile 2014 «Istituzione del Nuovo Premio Rosa Camuna», con la quale si deliberava di istituire un unico premio regionale per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia, da consegnarsi in occasione della celebrazione annuale della Festa della Lombardia nel giorno 29 maggio;

Vista la d.g.r. n. 6112 del 16 gennaio 2017 «Premio Rosa Camuna, aggiornamento regolamento» che stabiliva le modalità di presentazione delle candidature;

Vista la d.g.r. n. X/ 7524 del 18 dicembre 2017 «Premio Rosa Camuna»;

Vista la d.g.r. n. XI/1136 del 14 gennaio 2019 «Premio rosa Camuna 2019 Modifica Regolamento»;

Vista la d.g.r. n. 1/2743 del 20 gennaio 2020 «Premio rosa Camuna 2020 Modifica del regolamento»;

Vista la d.g.r. n. XI/5744 del 21 dicembre 2021 «Premio rosa Camuna 2022»;

Ritenuto che la cerimonia di proclamazione dei vincitori del Premio Rosa Camuna 2023 si potrà svolgere in presenza e senza imporre limitazioni alla partecipazione di premiati e pubblico, ancorché nella assoluta osservanza delle prescrizioni sanitarie in vigore alla data individuata per lo svolgimento della Premiazione;

Considerato che nel corso di questo anno particolare - in contrasto alla grave crisi sanitaria, sociale ed economica determinata ancora dalla pandemia di Covid-19 e successivamente dalla gravissima situazione politica internazionale che si è venuta a determinare - si sono evidenziati moltissimi ed eccezionali episodi di impegno, generosità e intraprendenza che meriteranno di essere riconosciuti;

Considerato che Regione Lombardia vuole riconoscere il valore di tutti i cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute e considera il loro impegno un altissimo esempio di dedizione al bene comune e una testimonianza concreta dei valori della nostra società e del territorio lombardo;

Ritenuto quindi doveroso attribuire un riconoscimento adeguato a tutti coloro che hanno dimostrato il proprio impegno attraverso qualsiasi forma di contributo senza prevedere limitazione al numero dei premi e delle menzioni da attribuire nel corso dell'anno;

Considerato, alla luce dell'esperienza maturata nelle annualità precedenti, che frequentemente anche nel corso dell'anno si possono verificare episodi per cui Regione Lombardia, nell'immediatezza degli accadimenti, vuole rendere merito ad alcuni soggetti e consegnare ulteriori Premi o Menzioni a persone e realtà particolarmente meritorie;

Ritenuto opportuno, per i motivi richiamati in premessa, di confermare il Regolamento vigente quale parte integrante del presente atto;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 «Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20;

Visto tutto quanto sopra esposto in premessa che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

## DELIBERA

1. di confermare il «Premio Rosa Camuna» per celebrare la Festa della Lombardia;

2. di confermare il Regolamento del «Premio Rosa Camuna», che forma parte integrante del presente atto;

3. di confermare che la consegna del «Premio Rosa Camuna» avverrà, nella data più opportuna e nella modalità con sentita dalle prescrizioni sanitarie vigenti al momento della proclamazione;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia e contestualmente alla pubblicazione di dichiarare aperta la presentazione delle candidature al Premio.

Il segretario: Enrico Gasparini

## ALLEGATO

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "PREMIO ROSA CAMUNA"

## Art. 1

1. Il "Premio Rosa Camuna" è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

## Art. 2

1. Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.
2. La Cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella data del 29 maggio Festa della Lombardia o nella data ritenuta più opportuna, in considerazione del calendario degli impegni istituzionali assunti dalla Giunta Regionale nonché di altre oggettive circostanze che rendano necessario individuare una data differente;

## Art. 3

1. Il premio è conferito ogni anno, tenendo conto della rappresentanza dei territori, a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

## Art. 4

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi Utili alla loro valutazione, possono essere presentate da Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché dai soggetti di cui all'articolo precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. La Struttura competente in materia di Relazioni Esterne della Presidenza della Giunta Regionale provvede ad una prima istruttoria delle proposte di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delibera la formazione della proposta complessiva, indicando sino ad un massimo di cinque Premi. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità idonee alla formazione della deliberazione di cui al comma precedente.
3. Ciascun Consigliere componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione dei premi fino alla cerimonia di consegna.

4. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 10 candidati, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una "Menzione Speciale".
5. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti del "Premio Speciale del Presidente".
6. Il Presidente della Regione Lombardia, anche su proposta di uno o più membri della Giunta Regionale, ha la facoltà di segnalare, premi o menzioni da destinare a persone fisiche, imprese, enti, associazioni che, per un ambito tematico specifico, si siano distinte nel corso dell'anno;
7. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una o più proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dandone motivazione.
8. Nel corso dell'anno possono altresì essere conferiti dal Presidente della Regione Lombardia, anche su proposta di uno o più membri della Giunta Regionale, Premi Speciali e Menzioni Speciali per ambiti specifici, qualora si ritenesse opportuno rendere merito a persone fisiche, imprese o associazioni in occasione di particolari eventi.

#### Art. 5

1. Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.